

## **Circolare n°7/2018 del 24 maggio 2018**

### **La “Nuova privacy” delle società sportive dilettantistiche**

#### **1: PREMESSA**

Le società sportive dilettantistiche “profit” e “no profit”, in “tema di trattamento dei dati personali” sono tenute a recepire la normativa di cui al Regolamento UE n°679/2016, in quanto, tale “trattamento” risulta essere indipendente dalla natura e dalle dimensioni del soggetto che lo effettua.

Il “nuovo” Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali n°679/2016 (GDPR) con i suoi 99 articoli ha riscritto la disciplina della privacy a livello europeo e fa riferimento al quadro normativo che segue:

- Regolamento 679/2016 in “vigore” e applicabile dal 25 maggio 2018;
- Direttiva 46/1995 “decade” dal 24 maggio 2018;
- Codice D.Lgs 196/2003 in vigore ma dovrà essere coordinata con il Regolamento UE 679/2016;
- Provvedimenti Autorità Garante in “vigore” e non decadono fino a quando non verranno modificati, sostituiti o abrogati;
- Accordi Internazionali su Trasferimento dati, in “vigore” e non decadono fino a quando non verranno modificati, sostituiti, abrogati;
- Decisioni Commissioni UE in vigore e non decadono fino a quando non verranno modificate, sostituite, abrogate.

## 2) GDPR: FASI DI LAVORO PREVISTE



## 3) LE FIGURE PROFESSIONALI DEL GDPR

Le figure professionali del GDPR Reg. UE 679/16 artt.24-43 risultano essere:

–  **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è il soggetto che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (artt.24,26 e 27 del Reg. UE 679/2016);

–  **Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento è il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art.28 del Reg. UE 679/2016);

- **Responsabile della protezione dei dati**

Il Reg.UE 679/2016 (artt.37-39) introduce la nuova figura professionale del responsabile della protezione dei dati – RPD (o Data Protection Officer- DPO).

L’RPD deve svolgere i seguenti compiti minimi:

- Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento;
- Verificare l’attuazione e l’applicazione della normativa, oltre alla sensibilizzazione e formazione del personale e dei relativi auditor;
- Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- Fungere da punto di contatto con l’autorità di controllo o, eventualmente, consultarla di propria iniziativa.

Nell’esecuzione di tali compiti, l’RPD:

- ✓ Deve essere “sostenuto”, mediante il rilascio delle risorse necessarie;
- ✓ Non deve ricevere alcuna istruzione;
- ✓ Non è rimosso o penalizzato.

#### 4) ADEMPIMENTI DEL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” E “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

In capo al “titolare del trattamento” e al “responsabile del trattamento” sono stati attivati gli adempimenti che seguono:

- Dettagliati e/o modificati alcuni adempimenti già previsti dal Codice della privacy, in materia di modalità di trattamento dei dati, di acquisizione del consenso e di rilascio dell’informativa;
- Introdotti nuovi compiti, fra i quali tenere un registro delle attività di trattamento ed effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

#### 5) INFORMATIVA

Il Regolamento UE 679/2016 artt.13 e 14 riprende, rispetto al Codice della privacy art.13, l’obbligo di informativa, distinto sempre rispetto alla raccolta dei dati presso l’interessato o meno, prevedendo però un contenuto maggiormente dettagliato.

L’informativa deve:

- Avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice;
- Essere data per iscritto o con “altri mezzi” anche elettronici (ad esempio, nel caso di servizi on line), oralmente se richiesto dall’interessato (il Codice della privacy prevede solo in forma scritta od orale), è ammesso l’uso di icone.

## 6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nell'ambito dei diritti previsti in capo all'interessato, vengono ripresi, rispetto al Codice della privacy, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, i seguenti (artt.12-23 del Reg.UE 679/2016):

- Diritto di accesso;
- Diritto di rettifica;
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio in forma rafforzata);
- Diritto di opposizione.

## 7) REGISTRO DEL TRATTAMENTO

I titolari e i responsabili del trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento, in forma scritta, anche in formato elettronico (art.30 del Reg. UE 679/2016).


## 8) VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) costituisce un ulteriore adempimento derivante dal principio introdotto della responsabilità (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati (artt.35 e 36 del REG.UE 679/2016).

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati è richiesta, poi, nello specifico, nei casi seguenti:

- Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persona fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano “decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche”;
- Trattamento, su larga scala, di categoria particolari di dati personali o dei dati relativi a condanne penali e reati;
- Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

## 9) GDPR: NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO



## ***Bibliografia***

- 1) Circolare Eutekne per la clientela, marzo 2018.***
- 2) Guida “privacy” e nuovo Regolamento (UE) 679/2016, le novità, Fiscal Focus, marzo 2018.***
- 3) Novità in materia di privacy, Informazione fiscale, maggio 2018.***
- 4) Sanzioni privacy, IlSole24ore, maggio 2018.***

***Circolare 07/18 redatta a cura***

***Centro Studi Aicas***

***24 maggio 2018***